

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 12/C N. 13/C (2002-2003)

Riunioni del  
4 novembre 2002  
11 novembre 2002

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 12/C - RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2002**

- 1/2 - APPELLI DEL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA E DELL'A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELLA SQUALIFICA PER MESI 7 NONCHÉ DELL'AMMENDA DI € 150.000,00 E DELL'AMMENDA DI € 75.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002)
- 3 - APPELLO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 75.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002)
- 4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 7 AL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA E DELLE AMMENDE DI € 75.000,00 ALL'A.C. CHIEVO VERONA E AL F.C. BOLOGNA 1909 INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002)

1. Con atto del 10 settembre 2002, il Procuratore Federale, preso atto delle notizie fornite dagli organi di stampa e dai mezzi di informazione, che avevano trovato riscontro negli accertamenti eseguiti dall'Ufficio Indagini, come da apposita relazione in data 28 agosto 2002, trasmessa con nota di accompagnamento del 30 agosto 2002, e dunque rilevato che il calciatore Eriberto Conceicao da Silva, nato a Rio de Janeiro (Brasile) il 21 gennaio 1979, in realtà si chiamava Luciano Siqueira de Oliveira ed era nato a Boa Esperanca il 3 dicembre 1975, come da denuncia appositamente resa dal medesimo calciatore in data 20 agosto 2002 agli organi di polizia dello Stato di San Paolo, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la L.N.P.:

a) il suddetto calciatore, già tesserato per la società F.C. Bologna 1909 s.p.a. per le stagioni 1998/99 e 1999/2000 e per la società A.C. Chievo Verona per i campionati 2000/01, 2001/02 e 2002/03 con le false generalità di Eriberto Conceicao da Silva, in relazione ai fatti elencati nelle premesse dell'atto, sufficientemente provati, iniziati in Brasile ma proseguiti in Italia, e commessi in palese e volontaria violazione dei generalissimi doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., oltre che dell'art. 71 delle N.O.I.F.; fattispecie assumente i connotati della particolare gravità in quanto tradottasi in una condotta reiterata nel tempo e persistente anche quando era ormai cessata la ragione addotta quale motivazione dell'assunzione delle false generalità;

b) la società F.C. Bologna 1909 s.p.a., associata alla L.N.P., per responsabilità oggettiva in riferimento ai fatti compiuti dal suo tesserato, visti gli artt. 1, comma 1, e 2, commi 3 e 4, C.G.S. e 71 N.O.I.F.;

c) la società A.C. Chievo Verona s.r.l., associata alla L.N.P., per responsabilità oggettiva in riferimento ai fatti compiuti dal suo tesserato, visti gli artt. 1, comma 1, e 2, commi 3 e 4, C.G.S. e 71 N.O.I.F.

La Procura Federale, comparsa in persona del Vice Procuratore dinanzi alla Commissione Disciplinare, chiedeva in definitiva la condanna del calciatore alla squalifica per anni due e la condanna di entrambe le società al pagamento dell'ammenda

di € 750.000,00, e questo anche attesa la gravità della condotta addebitabile al calciatore per il protrarsi nel tempo della condizione di illegalità in cui versava, nonché per la non credibilità delle motivazioni che l'avrebbero indotto all'autodenuncia.

2. La Commissione Disciplinare riteneva provata la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti contestati, seguendo il seguente percorso logico-argomentativo, anche ai fini della concreta determinazione della pena:

a) le dichiarazioni confessorie rese dal calciatore incolpato, conformi peraltro a quanto denunciato alle Autorità brasiliane, rendevano superfluo ogni approfondimento circa i fatti di causa nel loro svolgersi materiale;

b) la condotta del calciatore Luciano, concretatasi in una pluralità di atti di falsità personale e documentale - finalizzati a trarre in inganno tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti - e costantemente reiterata in un relevantissimo arco temporale, integrava una grave violazione dei generalissimi principi di lealtà, correttezza e probità, sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione alla normativa dettata dall'art. 71 delle N.O.I.F.;

c) il calciatore, assumendo e mantenendo per lunghi anni una falsa identità, aveva comunque tratto benefici economici non certo marginali, connessi anche alla possibilità di acquisire un "valore di mercato" e di lucrare livelli retributivi correlati ad un presumibile residuo di attività agonistica ben maggiore di quello reale;

d) tenuto conto delle condizioni personali e socio-economiche che avevano indotto il calciatore, in giovane età, ad assumere una falsa identità, doveva ritenersi apprezzabile il ravvedimento dimostrato dallo stesso autodenunciandosi alle Autorità brasiliane, pur consapevole delle conseguenze penali, disciplinari ed economiche a cui sarebbe andato incontro per tale gesto sia in Brasile che in Italia; e questo pur stando le motivazioni addotte dal calciatore (riconducibili essenzialmente al desiderio di regolarizzare la situazione familiare, nell'interesse anche del figlio, registrato col solo cognome della madre) non poche perplessità e sospetti, riferiti anche alle presumibili vere ragioni, di ordine costrittivo (es. ricatti o pressioni da parte di terzi), poste alla base del gesto confessorio e di autodenuncia. Le ipotesi da ultimo accennate non svalutavano, in ogni caso, la spontaneità del ravvedimento;

e) ritenuta l'ininfluenza nel caso in esame della previsione premiale di cui all'art. 14, comma 5, C.G.S., la cui sfera di operatività era da ritenersi limitata alle ipotesi di illecito sportivo e di violazione in materia gestionale ed economica, la Commissione di prime cure riteneva equo infliggere al calciatore Luciano la sanzione della squalifica di mesi 7 e dell'ammenda di € 150.000,00;

f) per quanto attiene alle società Bologna e Chievo Verona, chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva dell'operato del calciatore, la Commissione Disciplinare, ritenuto che il principio sancito dall'art. 2, comma 4, C.G.S. non prevede eccezioni o limiti alla responsabilità a titolo oggettivo delle società - che nella specie, peraltro, avevano pacificamente subito un danno unitamente all'inganno (entrambi non evitabili, avendo esse ragionevolmente fatto affidamento su documentazione proveniente da pubblica autorità) - per l'operato dei propri tesserati, veniva deliberata l'irrogazione a carico di ognuna della sanzione pecuniaria di € 75.000,00.

3. Fin qui la decisione dei primi giudici, che è stata avversata, con i reclami in trattazione, da parte del calciatore, delle due menzionate società calcistiche e, non da ultimo, da parte della Procura Federale.

Gli appelli, che debbono essere riuniti per gli evidenti elementi di connessione ed in quanto proposti avverso la medesima pronuncia, meritano opportunamente, una trattazione congiunta.

I fatti accaduti sono stati sufficientemente acclarati, grazie anche alle dichiarazioni confessorie ed al comportamento processuale collaborativo tenuto dal calciatore incolpato, e pertanto non richiedono ulteriori cenni di approfondimento.

Essi, nondimeno, restano connotati da particolare gravità, atteso che il calciatore si è interfacciato per anni nei confronti delle Istituzioni e dell'attività sportiva con falso nome e false generalità, venendo dunque meno ai doveri basilari di lealtà e correttezza sportiva che permeano l'intero ordinamento sportivo.

In tal senso, peraltro, merita parziale correzione il capo di imputazione contenuto nel deferimento della Procura Federale, fatto proprio dalla decisione impugnata della Commissione Disciplinare, nel senso che la fattispecie in argomento sembra rappresentare essenzialmente una violazione dei generalissimi doveri posti alla base dell'ordinamento sportivo, senza che sia necessario invocare una disposizione di carattere procedurale ed organizzativo, come l'art. 71 delle N.O.I.F., primariamente dedicata a disciplinare le modalità a cui deve attenersi l'arbitro della gara nel procedere all'identificazione dei calciatori.

Anche se, in effetti, possono non ravvisarsi conseguenze direttamente pregiudizievoli nei confronti della regolarità delle competizioni sportive a cui ha partecipato il calciatore Luciano, che ha mantenuto comunque, tra l'altro, lo status di calciatore extra-comunitario, va ancora una volta sottolineata la gravità oggettiva dell'accaduto, protrattosi lungamente nel tempo, e come ne siano stati vulnerati i principi fondamentali posti alla base della struttura ordinamentale del calcio.

Non può pertanto accedersi, come avvedutamente ha evidenziato la Commissione di prime cure, alla richiesta di applicazione delle misure riduttive della pena previste dall'art. 14, comma 5, C.G.S., operative nel caso in cui il tesserato abbia fornito, ammettendo la propria responsabilità, un contributo decisivo per portare alla ricostruzione del fatto.

L'applicazione della predetta disposizione è, del resto, limitata alle fattispecie di illecito sportivo (e quindi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.G.S., ai casi di compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica) o di violazione in materia gestionale ed economica, e quindi è preclusa nella fattispecie in argomento.

Né sussistono, nell'esercizio del potere ampiamente discrezionale di graduazione della pena, gli estremi per l'applicazione analogica della menzionata misura premiale.

Al contrario, pur dovendosi dare atto del ravvedimento del calciatore, relativamente al quale, peraltro, passano necessariamente in secondo piano le motivazioni di ordine personale poste alla base di tale seppur tardivo gesto (nel senso che la pur presumibile impellenza di sottrarsi a ricatti o ad altre illecite pressioni non dequalifica di per sé la spontaneità del ravvedimento stesso), la sanzione merita una complessiva rimodulazione, con l'inasprimento, seppur lieve, della pena della squalifica, a fronte dell'oggettiva gravità dei fatti (di certo non sminuita alla luce della celere soluzione della pratica dal punto di vista burocratico-amministrativo), e del protrarsi per così lungo tempo della condotta di esternalizzazione di false generalità.

4. L'appello del Procuratore Federale, appuratane l'ammissibilità (al contrario di quanto sostenuto dal Bologna F.C., siccome ampiamente dotato di motivi e proposto nei termini, non essendo significativo, come è noto, il mancato preannuncio di reclamo nel termine previsto, preavviso che va essenzialmente ad innestarsi nella procedura volta all'eventuale conseguimento della documentazione relativa alla vertenza), lungamente improntato, com'è, sull'inadeguatezza della sanzione irrogata con la decisione avversata rispetto alla gravità della violazione disciplinare commessa dal calciatore ed alla reiterazione per un periodo di ben 67 gare disputate nell'arco di quattro campionati della condotta disciplinarmente illecita, con i vantaggi anche di ordine economico (es. in termini di durata dei contratti) dal medesimo conseguiti, merita pertanto parziale accoglimento.

5. Al contrario, sembra equo alla Commissione, nell'ambito della rimodulazione complessiva della pena, ridurre sostanzialmente la pena pecuniaria, che andrebbe altrimenti ad incidere in maniera esageratamente gravosa nei confronti del calciatore, il cui ingaggio tra l'altro non spicca per particolare significatività.

In definitiva risulta alla Commissione d'Appello rispondente ad equità infliggere al calciatore brasiliano professionista Luciano Siqueira de Oliveira la squalifica fino a tutto il 31 maggio 2003, unitamente alla pena pecuniaria ammontante a € 50.000,00 (cinquantamila/00).

6. Occorre adesso affrontare la posizione delle due società reclamanti, detentrici del tesserino del calciatore negli ultimi quattro campionati di Serie A, e chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva del comportamento del proprio tesserato, a norma dell'art. 2, comma 4, C.G.S..

7. È il caso di effettuare un preliminare distinguo, non tanto, come pretenderebbe l'A.C. Chievo Verona al fine di una diversa graduazione della pena rispetto alla responsabilità, che nel suo connotato oggettivo mal si presta a diversificazioni connesse a diversi gradi di consapevolezza dell'illecito in atto (la società veronese insiste con vigore sull'argomentazione che, a maggior ragione, nessuna responsabilità può essere ad essa addebitata per il solo fatto di aver acquisito le prestazioni del calciatore nell'ambito di un trasferimento avvenuto interamente in Italia, tra società italiane), quanto ai fini della prescrizione dell'infrazione accertata.

Ai sensi, infatti, dell'art. 18, comma 2, C.G.S. "le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, (si noti bene) a qualsiasi titolo, le società si prescrivono al termine della seconda stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse".

Orbene, senza potersi aderire alle controdeduzioni svolte in sede di riunione di questa Commissione dal rappresentante della Procura Federale, circa l'esercitabilità dell'azione ai fini della decorrenza del termine prescrizione, la norma invocata può nel caso di specie trovare piana e lineare applicazione.

Deve, infatti, farsi riferimento, quanto alla società felsinea, ad illeciti perpetrati dal calciatore non oltre il termine della stagione sportiva 1999/2000 (prima del trasferimento al Chievo Verona), fissato al 30 giugno 2000.

Il termine prescrizione biennale è, quindi, vanamente spirato al 30 giugno 2002, mentre il deferimento della Procura Federale è intervenuto solo nel settembre del 2002.

L'appello del Bologna merita dunque accoglimento sotto questo assorbente profilo. Nessuna sanzione, così, può essere inflitta a carico della suddetta società, seppur a titolo di mera responsabilità oggettiva, causa l'avvenuta prescrizione dell'infrazione ascrivibile alla medesima.

8. Anche la posizione del Chievo Verona merita una riconsiderazione, nel senso di una sostanziale riduzione della pena pecuniaria inflitta, in parziale accoglimento del reclamo di pertinenza.

Che le società di appartenenza del calciatore esercente attività sportiva sotto falso nome abbiano scientemente partecipato alle azioni commesse dal loro tesserato, o che ne fossero a conoscenza, è stato ragionevolmente escluso dalla stessa Procura Federale in sede di deferimento.

Anzi, deve riconoscersi che sussistono non pochi elementi per affermare che le società suddette siano i soggetti che hanno ricevuto, direttamente, il danno più evidente dal comportamento illecito del calciatore protrattosi per sì lungo tempo, e questo sia in termini economici (anche a fronte di prospettive future di mercato) che, non da ultimo, di immagine.

Residua dunque la doverosa applicazione, alla stregua di quanto sopra osservato solo per la società veronese, dei freddi meccanismi della responsabilità oggettiva.

Quest'ultima, però, ad avviso della Commissione d'Appello, non va applicata nel caso di specie, come pretenderebbe invece l'Organo requirente, in termini di automatica corrispondenza all'indubbia gravità dei fatti ascritti, al tesserato.

Le società di appartenenza, oltre ad essere completamente estranee al dispiegarsi materiale dei fatti, non hanno ricevuto alcun vantaggio di ordine sportivo o meno (si ribadisce, tra l'altro, che non trattasi, nella specie, di ipotesi di illecito sportivo), ma anzi assai presumibilmente hanno subito un danno a causa dei fatti disciplinarmente illeciti, seppur allo stato non quantificabile.

9. Vengono dunque a galla alcuni degli aspetti più delicati e problematici che coinvolgono la tematica della responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo del calcio.

Nell'ordinamento giuridico generale, per responsabilità oggettiva si intende quell'istituto giuridico che racchiude le ipotesi specifiche in cui un soggetto è chiamato a rispondere di un determinato evento anche in mancanza di dolo o colpa e, comunque, indipendentemente da essi: con tale formula, di carattere chiaramente descrittivo, ci si vuole riferire, dunque, alle ipotesi nelle quali l'imputazione non si fonda sulla colpevolezza del comportamento dannoso.

In campo penale vengono generalmente citate le fattispecie di cui agli artt. 83 e 116 c.p. - c.d. *aberratio delicti* - e dei reati aggravati dall'evento, ed anche il delitto preterintenzionale od oltre l'intenzione, di cui all'art. 43 c.p.. È noto come nel diritto penale siffatta tipologia di responsabilità, che prescinde dal dolo o dalla colpa dell'agente, incontri forti critiche alla stregua della problematica compatibilità con l'art. 27 Cost., che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale.

In campo civilistico, invece, la responsabilità oggettiva si riconnette generalmente ad una posizione di assunzione del rischio collegata all'attività rientrante nei casi tassativamente previsti dalla legge (si vedano, tra gli altri, i casi di cui agli artt. 2049 ss. cod. civ. e la responsabilità del produttore ex DPR 224/88).

In questi casi dunque l'applicazione della responsabilità oggettiva non è altro che la conseguenza dell'organizzazione della società moderna, in cui, specie nell'ambito delle attività imprenditoriali o delle c.d. attività rischiose, si preferisce utilizzare criteri di imputabilità della responsabilità che non richiedano analisi complesse, ma che rendano da subito conoscibile il soggetto tenuto al risarcimento.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlato in primo luogo, come è noto, a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell'attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti.

L'ordinamento sportivo, del resto, pur carente di risorse e mezzi procedurali adeguati, anche di tipo cautelare, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie.

Nell'ordinamento calcistico le società possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad esse estranee; sono infine oggettivamente responsabili (è il caso che qui interessa) dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.

Se nessun problema si è mai posto circa la responsabilità diretta e quella presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall'illecito, non altrettanto può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l'opportunità, ma la stessa compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell'ordinamento comune.

In contrario, si è osservato dalla parte dei più, come del resto già accennato, che la responsabilità oggettiva, che riguarda le società e non anche i singoli atleti, trova, nell'ottica della particolare autonomia dell'ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida giustificazione, rispondendo all'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva.

Ma ciò non può voler dire che l'Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie come quella in trattazione, dove va escluso ogni seppur minimo coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato.

10. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, risulta alla Commissione equo ridurre la sanzione pecuniaria inflitta alla società Chievo Verona a € 10.000,00 (diecimila/00).

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal calciatore Luciano Siqueira de Oliveira e dall'A.C. Chievo Verona di Verona, del Bologna F.C. 1909 di Bologna e del Procuratore Federale, così decide:

- respinge l'appello del calciatore Luciano Siqueira de Oliveira;
- accoglie parzialmente quello dell'A.C. Chievo Verona, riducendo la sanzione pecuniaria per responsabilità oggettiva a € 10.000,00;
- accoglie l'appello del Bologna F.C. 1909 e per l'effetto dichiara prescritta l'infrazione addebitata;
- accoglie parzialmente quello della Procura Federale per l'effetto ridetermina:
- la sanzione inflitta al calciatore Luciano Siqueira de Oliveira nella squalifica fino a tutto il 31.5.2003 e nell'ammenda di € 50.000,00.
- ordina incamerarsi la tassa versata dal calciatore Luciano Siqueira de Oliveira;
- ordina restituirsi le tasse versate dall'A.C. Chievo Verona e dal Bologna F.C. 1909.

#### **5 - APPELLO DELL'A.S. SORTINO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAXOS CALCIO/SORTINO DEL 21.9.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 19 del 10.10.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 19 del 19 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Sortino Calcio in merito alla posizione del calciatore della A.S. Naxos Calcio, Ferrara Carmelo, squalificato in esito a gara di "Coppa Sicilia", respingeva il reclamo rilevando che il Ferrara non aveva preso parte alla gara di "Coppa Italia" disputata dalla soc. Naxos il 01.09.2002 e che lo stesso aveva regolarmente scontato la giornata di squalifica che gli era stata inflitta.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Sortino obiettando che il Ferrara avrebbe dovuto scontare la squalifica nella manifestazione nel cui ambito gli era stata inflitta, la "Coppa Sicilia", ma che, nell'impossibilità di farlo dal momento che la A.S. Naxos partecipava alla "Coppa Italia", avrebbe dovuto scontare detta squalifica "nel campionato principale". Come invece non era avvenuto, avendo partecipato alla gara Naxos/Sortino del 21.09.2002.

Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse alla A.S. Naxos la sanzione della perdita della gara di punteggio di 0-2.

Alla seduta del 4 novembre 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della A.S. Sortino, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

E difatti, posto che il calciatore Ferrara è stato squalificato in esito a partita di "Coppa Sicilia", stagione agonistica 2001/2002, lo stesso ha scontato la giornata di squalifica non giocando la prima gara di "Coppa Italia", stagione 2002/2003. E ciò come esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell'art. 17 C.G.S..

La società appellante ha eccepito l'inefficienza di tale mancata partecipazione del Ferrara alla gara di "Coppa Italia" dal momento che, non prendendo parte la A.S. Naxos alla "Coppa Sicilia" in relazione alla quale il calciatore aveva riportato la squalifica, questa (nell'impossibilità di essere scontata nella medesima "Coppa Sicilia") avrebbe dovuto essere scontata nel "campionato principale".

Tesi come questa non può essere condivisa.

Nel caso delle Coppe, Italia e Regioni, è fuor di discussione che ci si trova in presenza di competizioni fra di loro assimilabili che, rispondendo alle medesime finalità, hanno identica natura. Lo si desume da quanto previsto dall'art. 14, punto 10, C.G.S. che individua una sorta di separatezza tra Coppa Italia e Coppe Regioni, da un lato, e i normali campionati di serie, dall'altro, ma non tra Coppa Italia e Coppe Regioni.

Le considerazioni appena svolte, ribadite in più di una circostanza da pronunzie della Corte Federale (v. per tutte C.U. n. 2/cf del 17.07.1998), trovano conferma nell'indirizzo giurisprudenziale di questa Commissione, che ha affermato varie volte come il residuo di squalifica maturata nell'ambito di una Coppa vada scontato in gare di campionato nel solo (ed ovvio) caso in cui la squadra di appartenenza del calciatore non partecipi (non alla medesima Coppa, bensì) a Coppa alcuna.

Considerato, dunque, che il Ferrara, squalificato in esito a gara di "Coppa Sicilia", ha efficacemente scontato la sanzione non partecipando a gara di "Coppa Italia", l'appello proposto va respinto. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. segue la necessità di incamerare la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sortino Calcio di Sortino (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DELL'A.C. SEPPELFRICKE BELLUNOPONTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE TOGNI ROMULO EUGENIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2002)

Il Giudice Sportivo del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale sanzionava con la squalifica per tre gare effettive il calciatore della Seppelfricke Bellunoponte Togni Romulo Eugenio per avere questi, durante la partita Seppelfricke Bellunoponte/Montecchio Maggiore del 20.10.2002, a gioco fermo ed in relazione, colpito con una gomitata al volto un avversario (Com. Uff. n. 39 del 23 ottobre 2002).

La Commissione Disciplinare presso il detto Comitato, presa visione della registrazione televisiva prodotta che comprovava l'effettiva commissione del fatto contestato, rigettava il reclamo proposto dalla Società Seppelfricke Bellunoponte.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Seppelfricke Bellunoponte sostenendo:

1) Violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Disciplinare dell'art. 30 Statuto e 30 C.G.S. per mancata audizione dell'assistente dell'arbitro e dell'arbitro, ovvero in alternativa il supplemento di rapporto, tendenti a comprovare come il fallo fosse stato commesso dal calciatore Togni Romulo Eugenio durante le concitate fasi di gioco e non a



gioco fermo: ciò avrebbe potuto condurre ad una diversa qualificazione giuridica della reazione del Togni e quindi ad una diversa sanzione.

2) Mancata motivazione, da parte della Commissione Disciplinare, della sanzione disciplinare inflitta in relazione all'invocata considerazione della giovane età e mancanza di precedenti ai fini di una graduazione e congruità della pena.

Chiedeva pertanto una riduzione della riduzione inflitta.

L'appello è fondato e va accolto.

Il primo motivo è infondato, essendo agli atti il supplemento di rapporto del guardalinee di cui emerse inconfutabilmente che il fallo fu commesso dal Togni Romulo Eugenio "a gioco fermo". Relativamente alla seconda censura considerato l'eccezionale profilo della giovane età del calciatore, l'assenza di precedenti specifici, la mancanza di conseguenze fisiche all'avversario, l'accettazione piena e consapevole della decisione arbitrale dell'espulsione si ritiene congrua la sanzione di due giornate di squalifica, con ciò riducendo l'originaria sanzione.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Seppelfricke Bellunoponte di Belluno riduce la sanzione della squalifica a due giornate ed ordina restituirsi la tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 13/C - RIUNIONE DELL'11 NOVEMBRE 2002**

**1 - APPELLO DEL CALCIATORE BAZZANELLA RICCARDO AVVERSO SANZIONI A CALCIATORI DIVERSI IN RELAZIONE ALLA GARA ORTIGARA GRIGNO/NORD-AUTO VIRTUS DEL 25.7.2002, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 14 del 3.10.2002)

Con atto del 6 agosto 2002 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige Luca Vesco e Matteo Gonzo, tesserati dalla U.S. Ortigara Grigno e l'U.S. Ortigara Grigno, per rispondere:

- i primi due della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, proditoriamente, colpito con una pallonata ed una ginocchiata alla schiena, a fine gara, un avversario procurandogli lesioni che lo obbligavano al ricovero ospedaliero per gg. 5 e successivamente prognosi d'invalidità al lavoro di ulteriori gg. 20;
- la società U.S. Ortigara Grigno della violazione dell'art. 2, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva ascrivibile ai propri tesserati.

All'esito del procedimento, la Commissione Disciplinare riteneva non provata l'identificazione degli autori dell'aggressione avvenuta per opera di calciatori dell'U.S. Ortigara Grigno e infliggeva alla società la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00.

Avverso tale delibera, pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 3 ottobre 2002, propone reclamo a questa Commissione il calciatore Bazzanella Riccardo, quale parte offesa delle infrazioni asseritamente commesse dai calciatori Luca Vesco e Matteo Gonzo, chiedendo in via preliminare, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., l'annullamento della decisione con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame di merito e in via subordinata la condanna dei calciatori Luca Vesco e Matteo Gonzo a mesi sei di squalifica od alla minore o maggiore pena che si terrà di giustizia, nonché alla rifusione del danno economico per cure mediche e mancata attività lavorativa.

L'appello non può trovare accoglimento.

Invero il Bazzanella, ai sensi dell'art. 29, comma 1, C.G.S., non risulta legittimato a proporre reclamo avverso le decisioni della Commissione Disciplinare assunte a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

L'appello va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ex art. 29, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Bazzanella Riccardo e dispone incamerarsi la tassa versata.

**2 - APPELLO DELL'U.S. SAN LORENZO AVVERSO DECISIONI SEGUITO TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE BABOLIN ALESSANDRO DALL'U.S. SAN LORENZO ALL'A.C. BOVOLENTA** (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D del 9.5.2002)

Con la decisione avversata, la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo presentato, in data 4 marzo 2002, dal calciatore Babolin Alessandro, al fine di ottenere la dichiaratoria di nullità del suo trasferimento a titolo definitivo dalla U.S. San Lorenzo di Albignasego alla A.C. Bovolenta di Bovolenta, assumendo egli di non avere mai sottoscritto la relativa lista (n. 180578 del 3.7.2001).

Le firme offerte in comparazione, di epoca non sospetta, consentivano alla suddetta Commissione di affermare, senza margini di dubbio, che la sottoscrizione apposta dal cal-

ciatore Babolin, che peraltro aveva successivamente firmato una lista di trasferimento temporaneo all'A.S. Tregarofani, era in effetti palesemente apocrifia.

Si imponeva quindi la declaratoria di nullità della citata lista, e conseguentemente del trasferimento a titolo definitivo dal San Lorenzo al Bovolenta; nullità che, ovviamente, spiegava effetti anche nei confronti del successivo trasferimento a titolo temporaneo dal Bovolenta al Tregarofani.

La formazione e l'utilizzo di lista di trasferimento priva della sottoscrizione del calciatore (anzi con firma palesemente apposta da mano aliena), ed il mancato rispetto della richiesta contestualità nella redazione dell'atto, cui avevano concorso le società S. Lorenzo e Bovolenta, nonché - anche in proprio, quali sottoscrittori - i rispettivi Presidenti, integrando di certo una violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S., imponevano, altresì, il deferimento, da parte della Commissione Tesseramenti, dei presunti responsabili (società e Presidenti anche in proprio) alla competente Commissione Disciplinare.

Orbene, con l'attuale reclamo la U.S. San Lorenzo, in persona del proprio Presidente, insorge avverso la predetta decisione della Commissione Tesseramenti, con l'occasione peraltro disconoscendo l'autenticità anche della stessa firma apposta dal Presidente sulla lista di trasferimento dichiarata nulla.

Come può evincersi, però, dalla formula conclusiva, il reclamo in trattazione, che invero non contesta quanto riportato in punto di fatto, si limita in realtà a chiedere che non vengano presi provvedimenti disciplinari nei confronti della Società medesima, non essendo essa in alcun modo responsabile degli atti e dei comportamenti alla medesima ascritti con la delibera in questione.

In quanto tale, l'appello si trova ad investire, allo stato, un mero atto di deferimento, che dispiega efficacia solamente processuale.

Nell'eventualità dell'adozione, da parte dei competenti Organi di giustizia, di sanzioni disciplinari nei confronti della Società e del suo Presidente, potranno essere esperite dagli interessati, a tempo debito, le azioni di tutela previste, secondo le modalità e nei termini fissati dal Codice di Giustizia.

Il reclamo in argomento non può, pertanto, sfuggire alla declaratoria di inammissibilità.

Per i sopraindicati motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'U.S. San Lorenzo di Albignasego (Padova) e dispone incamerarsi la tassa versata.

### **3 - APPELLO DELL'A.S. PANTALLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DERUTA/PANTALLA DEL 21.9.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 13 del 17.10.2002)

Con ricorso del 23.10.2002 la A.S. Pantalla ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria dell'8.10.2002 e resa nota con il C.U. del 17 ottobre 2002 n. 13 con la quale era stato accolto il reclamo della A.S. Deruta la quale si lagnava del fatto che alla gara del Campionato di Eccellenza Deruta/Pantalla disputatosi il 21.9.2002 aveva preso parte il calciatore Filiola Fabrizio il quale avrebbe versato in posizione irregolare per non aver scontato - alla predetta data del 21.9.2002 - due giornate di squalifica inflitagli nel Campionato 2001/2002.

Si costituiva la A.S. Pantalla davanti all'adita Commissione Disciplinare e deduceva:

1. In via pregiudiziale, la violazione degli artt. 29 comma 5 e 34 C.G.S. per non essere stato il reclamo della Deruga ritualmente "preannunziato";
2. Nel merito, l'infondatezza della doglianza in quanto il giocatore Filiola, pur non avendo più l'età (essendo nato nel 1983) per partecipare con la Pantalla al Campionato Juniores 2001/2002, aveva tuttavia "saltato" le partite in juniores del 7.9 e 14.9.2002, alle quali bene avrebbe potuto partecipare quale giocatore "fuori quota". Sarebbe stata quindi regolare la sua partecipazione alla partita in questione.

La decisione impugnata, respinte le eccezioni pregiudiziali formulate dalla Pantalla, ha accolto il ricorso della Deruta nel merito. Ha osservato al riguardo che la deroga della Lega Nazionale Dilettanti - che consente ad un calciatore non più in età di prendere parte al campionato riservato alla categoria Juniores - non è, come peraltro insegna la giurisprudenza della C.A.F., attributiva del relativo "status", una volta che questo sia stato perduto a causa del superamento dell'età richiesta, con la conseguenza che il Filiola non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato Juniores. Così stando le cose - prosegue a dire la decisione impugnata - appare evidente che il menzionato calciatore doveva scontare completamente la sanzione della squalifica del corrente campionato con la prima squadra (Senior) dell'A.S. Pantalla. Risulta viceversa che egli, in tale squadra, ha saltato una sola partita (quella contro il Cannata) delle due della squalifica, per cui sarebbe fuor di dubbio la sua posizione irregolare nella partita oggetto del presente giudizio.

Nel suo attuale ricorso la A.S. Pantalla, ampiamente motivando, ha ribadito le difese svolte in primo grado ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Si è costituita la A.S. Deruta con controdeduzioni in base alle quali chiede la conferma della decisione impugnata.

Per quanto concerne le eccezioni pregiudiziali, si osserva che, in effetti, il comma 3 dell'art. 42 C.G.S. regola una fattispecie autonoma rispetto a quelle previste dal comma 1, e cioè la fattispecie avente ad oggetto la "posizione dei tesserati". Per i ricorsi che attingono a questi ultimi non è prescritto alcun "preavviso, per cui, sotto questo profilo, la decisione impugnata non appare censurabile.

Lo stesso dicasi per la presunta violazione del 6° comma del succitato articolo, dal momento che l'altra parte si è costituita in giudizio, dando così prova di essere stata tempestivamente informata, e così consentendo la applicazione del principio generale dell'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto.

Nel merito il ricorso è privo di fondamento.

Come esattamente ricorda la decisione impugnata, la giurisprudenza di questa C.A.F. è pacifica nell'affermare che la deroga della L.N.D., che consente ad un calciatore non più in età di partecipare al campionato riservato alla categoria juniores, non è attributiva di uno "status", cioè dello status di calciatore "fuori quota". Tale deroga gli consente puramente e semplicemente di *partecipare* alle partite di quel campionato, ossia di esservi presente, ma non certamente di invocare la sua assenza da una o più delle predette partite al fine di far ritenere scontati i giorni di squalifica inflittigli quando militava nella categoria juniores, come invece pretende la A.S. ricorrente.

La conclusione cui sono pervenuti i primi giudici si desume - al contrario di quanto ritenuto dalla ricorrente - proprio dall'esatta interpretazione del comma 3 dell'art. 17 C.G.S., dove è ovviamente implicata la condizione che il calciatore chiamato a scontare la squalifica in una squadra juniores continui ad appartenere a tale categoria.

Se più non vi appartiene, egli non potrà che scontare la squalifica in prima squadra, così come giustamente deciso in prime cure.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Pantalla di Pantalla di Todi (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **4 - APPELLO DELL'A.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA AVVERSO DECISIONI SEGUITE GARA SASSUOLO/CASTELNUOVO GARFAGNANA DEL 13.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 60/C del 30.10.2002)

Con la decisione avversata, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, decidendo in merito ad alcuni episodi incresciosi avvenuti in occasione della

gara Sassuolo/Castelnuovo Garfagnana del 13 ottobre 2002, terminata con il punteggio di 1-0 in favore della squadra di casa, cancellava la sanzione dell'ammenda (€ 1.750,00) inflitta all'attuale società reclamante dal Giudice Sportivo, confermando però le squalifiche di 7 e 4 giornate inflitte, rispettivamente, ai calciatori Biggi Damiano e Pennucci Christian, entrambi in forza al Castelnuovo Garfagnana.

Nel primo caso, la squalifica era stata comminata perché, secondo i referti degli Ufficiali di gara, il Biggi "al termine della gara spintonava un assistente arbitrale, rivolgendogli ripetute volgari espressioni offensive; successivamente, insieme ad altri compagni non tutti identificati, tentava di venire a contatto con i calciatori locali, venendone impedito dall'intervento delle forze dell'ordine, e rivolgeva all'arbitro espressioni offensive, vantandosi del fatto di aver indossato una tuta per non farsi identificare". Nel secondo caso, la sanzione conseguiva al fatto che il Pennucci, anch'egli al termine della gara, "unitamente ad altri compagni non identificati tentava di avere un contatto fisico con i calciatori locali, spingeva un agente di polizia e lanciava contro gli avversari una confezione di bibite dopo essersene impossessato, avendo in precedenza indossato una tuta per non farsi identificare".

La Commissione Disciplinare, che pure aveva favorevolmente considerato il reclamo contro la sanzione pecuniaria (in quanto, in quel caso, i fatti erano sicuramente ascrivibili alla società ospitante, responsabile per le abusive presenze nel recinto di gioco di persone non autorizzate nonché per i tentativi di aggressione ai danni di calciatori avversari), disattendeva i reclami concernenti la posizione dei calciatori Biggi e Pennucci, alla stregua della certezza (confermata in sede di supplemento ai referti di gara), con cui gli Ufficiali di gara riferivano di aver identificato i responsabili, e ritenendo in definitiva congrue le sanzioni inflitte in prime cure.

Le argomentazioni della società ricorrente, supportate da contributo filmato e dichiarazioni confessorie, circa un presunto scambio di tute che avrebbe contribuito a rendere erronea l'identificazione, non risultavano appaganti.

Con il reclamo in trattazione la U.S. Castelnuovo Garfagnana, deducendo l'omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla decisione contestata, ai sensi dell'art. 33, lett. c) C.G.S. (di qui l'ammissibilità del gravame), torna ad insistere sull'erroneo riconoscimento degli autori dei fatti, ed in particolare sui gravi elementi di dubbio che deriverebbero dall'essersi tenuto conto, come strumento decisivo di identificazione, dei numeri riportati sulle felpe sociali che però, nel caso di specie, sarebbero state oggetto di scambio.

In altri termini i fatti dovevano essere, in realtà, addebitati ai calciatori Chiriaco e Tolaini, che all'uopo hanno reso anche dichiarazione confessoria.

Il numero delle giornate di squalifica inflitte ai calciatori risulterebbe, in ogni caso, esagerato ed incongruo.

Solo sotto quest'ultimo profilo, ed in parte, può essere accolta la domanda della reclamante società, che per il resto non riesce a scalfire l'ordito argomentativo messo in piedi dai giudici di seconde cure.

In effetti le argomentazioni della società istante, non corredate da supporti probatori ammissibili o comunque convincenti, circa un'erronea individuazione da parte degli Ufficiali di gara dei calciatori responsabili dei fatti addebitati, si scontrano inesorabilmente, uscendone perdenti, con le attestazioni refertate dai suddetti Ufficiali, aventi fede privilegiata, e precipuamente confermate dai predetti, dove la certezza dell'identificazione dei responsabili, con l'ausilio dei documenti in possesso della terna arbitrale, non subisce alcun tentennamento.

Al tempo stesso occorre dare atto che i fatti per come ricostruiti, meritano una riconsiderazione ai fini della comminazione della pena.

Occorre, infatti, anzitutto considerare che il tutto è accaduto in un contesto estremamente confuso dove molti, troppi, soggetti di entrambe le parti contendenti avevano perso la necessaria calma e l'autocontrollo.

Per quanto, dunque, alla stregua di quanto sopra osservato, non può essere rimessa in discussione la responsabilità degli incolpati, non si può d'altra parte non tenere in debita considerazione il clima caotico ed esasperato in cui i fatti sono avvenuti.

Né, in questo ambito, vi sono valide ragioni per distinguere, ai fini della comminazione della sanzione, la posizione dei due calciatori in argomento, non bastando all'uopo, nel quadro e nel clima suddetto, la circostanza di essersi rivolto, da parte di uno dei due (Biggi), in maniera fattivamente offensiva nei confronti degli Ufficiali di gara per dequalificare la gravità del comportamento dell'altro (Pennucci) che si sarebbe "limitato" a spintonare un agente di polizia (e dunque se non un Ufficiale di gara comunque un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni) ed a lanciare una confezione di bibite contro gli avversari.

In definitiva, la considerazione che i due menzionati calciatori siano stati gli unici ad essere stati identificati, con risultanze ufficiali in questa sede non confutabili, nell'ambito di un insieme molto caotico di soggetti che, per stessa ammissione degli Ufficiali di gara, tentavano di venire alle mani con gli esponenti della fazione avversaria, nonché la circostanza che la posizione del Biggi e del Pennucci non pare ragionevolmente diversificabile ai fini della quantificazione della pena, depongono, ad avviso del Collegio, nel senso dell'equità dell'inflizione della squalifica di quattro giornate nei confronti di entrambi i calciatori incolpati, con conseguente riduzione della pena per il solo Biggi Damiano.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, nei suddetti limiti la C.A.F. accoglie il reclamo.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Castelnuovo Garfagnana di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), riduce a n. 4 gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Biggi Damiano e conferma nel resto. Dispone restituirsì la tassa versata.

#### **5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE SPAGNOLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 2/C dell'8.7.2002)**

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria con delibera pubblicata in data 18 aprile 2002, in merito alla gara Moneglia/Castelnuovo Magra del 14 aprile 2002, adottava provvedimenti di squalifica nei riguardi di vari calciatori, tra cui Spagnoli Marco del Castelnuovo Magra. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria rigettava il reclamo del Castelnuovo Magra, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo allo Spagnoli. Infine la Commissione d'Appello Federale respingeva il reclamo del Castelnuovo Magra rivelandone l'inammissibilità, trattandosi, nel caso di specie, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito in violazione dell'articolo 33 C.G.S., che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito solo come giudice di secondo grado. Con il reclamo in esame lo Spagnoli chiede la revoca del provvedimento emesso nei suoi confronti dal Giudice Sportivo di primo grado e confermato nei successivi gradi di giudizio.

Il reclamo del calciatore è da considerarsi inammissibile ai sensi dell'articolo 35 C.G.S., che prevede in modo tassativo i vari casi in cui è possibile impugnare per revocazione le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva ed il caso prospettato dal calciatore non rientra in alcuno di quelli citati dalla predetta norma.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Spagnoli Marco e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **6 - APPELLO DEL CALCIATORE LA VACCARA CALOGERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITÀ INTERREGIO-**

**NALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 35 dell'11.10.2002)

Il Presidente del Comitato per l'Attività Interregionale, esaminato il carteggio rimesso dall'Ufficio Tesseramento e relativo ai movimenti del calciatore La Vaccara Calogero, deferiva quest'ultimo per violazione dell'art. 40.4 N.O.I.F.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della sottoscrizione da parte del La Vaccara, di una "Richiesta di Aggiornamento Posizione di tesseramento" in favore della società N.C.F. Orlandina e di una "Lista di trasferimento" in favore della società A.C. Lentini, irrogava al calciatore la sanzione della squalifica per mesi due (Com. Uff. n. 35 dell'11 ottobre 2002).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale il La Vaccara sostenendo la falsa applicazione, da parte della Commissione Disciplinare della norma di cui all'art. 40.4 N.O.I.F., l'omessa motivazione sulla eccepita assoluta nullità ed improduttività di effetti per mancanza dell'elemento essenziale dello svincolo del calciatore, della prima delle due richieste di tesseramento contestategli; per violazione dell'art. 14 C.G.S. essendo stata applicata una sanzione non commisurata alla natura e alla gravità del fatto commesso.

L'appello è infondato e va quindi respinto.

L'art. 40.4 N.O.I.F. recita "Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società, in caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più Società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva".

Dagli atti emerge inconfutabilmente che il La Vaccara ebbe a sottoscrivere una richiesta di Aggiornamento Posizione di tesseramento in favore della N.F.C. Orlandina spedita l'1.8.2002, ed a sottoscrivere una Lista di trasferimento dalla A.S. Sancataldese alla A.C. Lentini firmata il 22.7.2002 e spedita il 29.7.2002.

A fronte di tale oggettiva situazione, e cioè *l'aver sottoscritto nella stessa stagione più richieste di tesseramento*, non ha rilevanza l'assunto defensionale che la richiesta di trasferimento in favore della N.F.C. Orlandina fosse stata firmata nell'*erroneo convincimento* che "sarebbe" di seguito stato svincolato dalla società di appartenenza (la Sancataldese), e solo dopo aver preso atto del mancato svincolo, avrebbe firmato la lista di trasferimento in favore del Lentini.

Congrua, rispetto all'addebito, la sanzione irrogata al calciatore della squalifica di mesi due.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore La Vaccara Calogero e dispone incamerarsi la tassa versata.

**7 - APPELLO DELLA CITTÀ DI MONREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.P. KOKALOS/CITTÀ MONREALE DEL 6.10.2002** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002)

Il giorno 6.10.2002 si è svolta in Agrigento la gara del Campionato Allievi Regionali fra le squadre Kokalos e Città di Monreale, conclusasi col risultato di 6-1 a favore della prima. Avverso l'omologazione di tale risultato, ha proposto reclamo il Sig. Schillaci Matteo in qualità di presidente della società Città di Monreale, sostenendo l'utilizzo da parte della Kokalos dell'assistente arbitro Gramaglia Alfonso nonché dei calciatori Alongi Mirko, Tedesco Gerlando, Spirio Francesco, Mirota Alfonso, Principato Giuseppe, Carafassi Angelo, Romano Claudio, Gramaglia Calogero, Parisi Calogero ed Agrò Andrea, tutti in posizione irregolare in quanto non tesserati per la suddetta società.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado del Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13 del 24 ottobre 2002, ha respinto il reclamo per genericità e mancanza di motivazione dichiarandolo inammissibile.

Contro tale delibera è stato proposto ricorso alla C.A.F. della Città di Monreale che ha ribadito la tesi della irregolare posizione del collaboratore dell'arbitro Gramaglia Alfonso e dei calciatori di cui sopra.

Questa Commissione ha acquisito dal Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, la nota in data 4.11.2002 con la quale si comunica che il Sig. Gramaglia Alfonso non risulta inserito fra i collaboratori o dirigenti della Kokalos nella scheda di censimento e che i calciatori Alongi Mirko e Mirotta Alfonso non risultano tesserati per la stessa società alla data del 22.10.2002.

Tanto basta per ritenere fondato il ricorso della Città di Monreale con conseguente comminazione alla Kokalos della punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dalla Città di Monreale (Palermo) annullando l'impugnata delibera, ed infliggendo alla A.P. Kokalos la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-2. Dispone restituirsi la tassa versata.

#### **ORDINANZE**

**8 - APPELLO DELL'A.C. MASLIANICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASLIANICO/BASE DEL 22.9.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002)

La C.A.F. invia gli atti dell'appello come innanzi proposto dall'A.C. Maslianico all'Ufficio Indagini per accertamenti inerenti la sostituzione del calciatore n. 9 della reclamante avvenuta nel corso della gara.



